

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 194/08/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso avverso il diniego di rimborso di € 52.514,20 versato a titolo di maggior Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata, percepiti nel 2004, opposto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bergamo 1 presentata, in data 24/02/2009, dal contribuente Gi. Va..

Va. aveva risolto il proprio rapporto lavorativo con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. con accordo depositato presso la Lega Nazionale Professionisti in data 22/06/2004. Il predetto accordo prevedeva la corresponsione al sig. Va. di somme a titolo di incentivo all'esodo pari ad € 1.159.776,23. Tali somme venivano assoggettate a tassazione ai fini Irpef con aliquota corrispondente a quella applicabile al TFR ex art. 17, comma 4-bis del D.p.r. n. 917/1986, non potendo il ricorrente usufruire del beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà di cui all'art. 19, comma 4-bis del D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 17 così come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 344, per mancanza dei presupposti di legge (aver compiuto 55 anni di età).

Il ricorrente, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Daniela Visciglio, impugnava il diniego di rimborso opposto dall'Ufficio sostenendo che il reddito percepito, come si evince anche dall'accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., rientrava nella disciplina dell'incentivo all'esodo. Ha fatto presente che la Giurisprudenza Comunitaria pronunciandosi sulla incompatibilità tra la disposizione di cui all'art. 19, comma 4 bis, del TUIR e la Direttiva 9 febbraio 1976 n. 76/207/CEE, sollecitò l'abrogazione dello stesso art. 19, comma 4 bis, nella parte in cui prevede una disparità tra uomini e donne (55 per gli uomini e 50 per le donne) per fruire dell'agevolazione. Sosteneva il ricorrente che avendo al momento dell'incasso dell'incentivo 52 anni di età, ricade nella condizione agevolativa prevista dalla Corte di Giustizia Europea, poi recepita dalla normativa nazionale.

Chiedeva, pertanto, il rimborso delle somme spettanti per insussistenza della pretesa tributaria.

L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio con atto depositato in data 10/06/2010, riteneva le pretese del ricorrente del tutto infondate e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'Ufficio, sosteneva che l'accordo di risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro si riferiva alla definizione della vertenza tra le parti e non risultava assimilabile all'incentivo all'esodo ma ad una transazione novativa con concessioni reciproche che creavano, modificavano o estinguevano anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della contestazione. Con la transazione novativa, a giudizio dell'Ufficio, si estingueva la preesistente situazione sostituendola con una nuova situazione giuridica, che facevano sorgere una nuova obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente.

L'Ufficio, in conclusione, sosteneva che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 4 bis, del Dpr 917 del 22/12/1986. Nel corso della pubblica udienza, la Commissione sentite le parti che concludevano come in atti, ha trattenuto il ricorso per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti e la documentazione allegata al ricorso ritiene non applicabile l'aliquota ridotta al 50 per cento all'accordo di risoluzione contrattuale in oggetto.

L'ex art. 17 (ora 19), comma 4 bis, del DPR n. 917/86, oggi abrogato per effetto dell'art. 36, comma 23, del D.L. n. 223/2006, recitava come segue: "Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto del lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini (distinzione di sesso oggi superata per effetto dell'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne - Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 ". Dall'esame della norma resta evidente che - superata la questione dell'età a seguito della sentenza C-207/2004 (c.d. Sentenza Vergani) della Corte di Giustizia Europea, pubblicata sulla GUE del 3 settembre 2005 - la condizione essenziale per l'applicazione della riduzione dell'aliquota era la cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dal lavoro. Si prevedeva, in sostanza, un regime impositivo agevolato per i lavoratori di aziende in crisi o in fase di ristrutturazione che avessero deciso di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro.

Sull'argomento si è anche espressa la Suprema Corte statuendo, per tali aziende, i requisiti indispensabili a cui deve ispirarsi l'accordo di risoluzione consensuale, per l'applicazione della norma agevolativa prevista dall'art. 19, comma 4 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917/1986.

La predetta tassazione, in pratica, era rivolta ad agevolare le prestazioni lavorative che comportavano un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero competitività e redditività dell'impresa nell'ambito della razionalizzazione delle risorse aziendali, al fine di eliminare il complessivo squilibrio dei fattori economici registrato nelle unità produttive, con conseguente perdita di produttività e quindi con lo specifico compito di correggere le inefficienze per attuare sia un riequilibrio d'organico sia un intervento sulla struttura organizzativa.

Chiaramente non trovava applicazione, con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le risoluzioni consensuali con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi erano determinati per realizzare esclusivamente l'affinamento della struttura organizzativa o esigenze personali.

Esaminando l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ed il ricorrente Va. Gi. non traspare la finalità prevista dal legislatore, visto che il principale scopo e le finalità della transazione sono di diversa natura, al di là del nomea iuris attribuito (. a titolo di incentivo all'esodo). Più precisamente riguarda, la riduzione di costi per la società Atalanta B.C. e l'agevolazione per la ricerca di una nuova squadra calcistica per il Va..

Nel caso in esame la somma corrisposta a Va. è stata erogata in sede transattiva a conclusione di un procedimento di conciliazione, che non ha rispecchiato la finalità della norma che era quello di incentivare l'esodo anticipato dei lavoratori prossimi al pensionamento in un quadro di misure urgenti in materia di finanza pubblica, sottese alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro.

Non integrando l'accordo transattivo stipulato tra la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ed il ricorrente Va. Gi. la ratio della norma, questo Collegio ritiene non applicabile la riduzione prevista dall'art. 19, comma 4 bis del D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e poi abrogato dall'art. 36, comma 23, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. La complessità della problematica sull'argomento giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e conferma il diniego al rimborso. Spese compensate.

Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'ottava sezione della Commissione tributaria provinciale il 18 aprile 2011.